



KME Group SpA

Procedura in materia di *Internal Dealing*

Aggiornamento: testo adottato il 30 settembre 2026.

Sommario

Premessa	3
Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Definizione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	4
Art. 3 Indicazione delle operazioni rilevanti	5
Art. 4 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione	6
Art. 5 Individuazione ed aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	6
Art. 6 Modalità di comunicazione delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti	6
Art. 7 Obbligo di informazione dei Soggetti Rilevanti nei confronti delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	7
Art. 8 Diffusione delle comunicazioni da parte della Società	8
8.1 <i>Informativa al mercato da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti</i>	8
8.2 <i>Informazione incompleta</i>	8
Art. 9 Divieto di operazioni (“black out periods”)	8
Art. 10 Soggetto Preposto	9
Art. 11 Sanzioni	9
Art. 12 Autorizzazione al trattamento dei dati	10
Art. 13 Entrata in vigore della Procedura	10
Allegato 1 – fac simile comunicazione dalla Società ai Soggetti Rilevanti	12
Allegato 2 – fac simile comunicazione dai Soggetti Rilevanti alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	13
Allegato 3 – fac simile Scheda Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	14
Allegato 4 – fac simile lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti per la effettuazione delle comunicazioni per loro conto da parte della Società	15
Allegato 5 – format per le comunicazioni delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	16
Allegato 6 – Scheda riepilogativa per l’invio delle comunicazioni	19

Premessa

KME Group SpA (di seguito per brevità denominata “**KME**” oppure la “**Società**”) ha adottato la presente “*Procedura in materia di Internal Dealing*” (di seguito “**Procedura**”) al fine di dare attuazione alle norme relative alle operazioni sugli strumenti finanziari della Società, disposte:

- dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito “**MAR**”),
- dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (norme tecniche di attuazione relative al formato ed al modello per la notifica al pubblico di operazione cosiddette di *Internal Dealing*),
- dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, come da ultimo modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2026/788 della Commissione dell’8 aprile 2026 per quanto riguarda il permesso di negoziare durante i periodi di chiusura, nonché
- dalle disposizioni applicabili del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito “**Regolamento Emittenti**”), come da ultimo modificato dalla Delibera Consob n. 23979 del 14 maggio 2026, ai fini del coordinamento con le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (il “**Listing Act**”) e con il D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (di seguito “**Riforma TUF**”).

La Procedura costituisce una misura diretta a garantire la parità informativa e a reprimere lo sfruttamento di posizioni di vantaggio informativo tramite operazioni di *insider trading*, comportamenti che possono integrare reati e dare origine, tra l’altro, anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D. Lgs. n. 231/2001. La presente Procedura è pertanto parte integrante del sistema di controllo interno della Società e quindi rilevante per i presidi individuati dal Modello 231 della stessa.

L’ultima modifica della Procedura è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2026.

Gli Amministratori Esecutivi hanno espressamente mandato ad apportare alla Procedura gli aggiornamenti diretti a recepire disposizioni di legge, con obbligo di successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Procedura in materia di *Internal Dealing*

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – “**MAR**”), integrate dagli artt. 7 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché dall'art. 152-*quinquies.1* del Regolamento Emittenti, si ricorda che i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come definiti al successivo art. 2, sono tenuti a comunicare alla Società e alla Consob le operazioni indicate nell'art. 3 della presente Procedura, aventi ad oggetto:

- i. azioni della Società;
- ii. strumenti di debito della Società;
- iii. strumenti derivati collegati alle azioni o agli strumenti di debito della Società;
- iv. altri strumenti finanziari collegati alle azioni o agli strumenti di debito della Società che la stessa potrà in futuro emettere ai sensi dello Statuto sociale e della normativa applicabile o di strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, quali individuate all'art. 3 che segue

da loro effettuate, anche per il tramite di interposta persona, come pure quelle effettuate dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;

2. La Società, a sua volta, ricevuta la notifica, provvede alla diffusione al pubblico delle predette informazioni, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

3. Si richiama specificatamente l'attenzione dei Soggetti Rilevanti sulle disposizioni legislative che prevedono che il mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari sopra richiamate può comportare l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente *pro-tempore*. Si ricorda altresì che l'obbligo di notifica posto in capo ai Soggetti Rilevanti non pregiudica il dovere degli stessi di non commettere abusi di mercato ai sensi del MAR.

Art. 2 Definizione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

A. Soggetti Rilevanti

1. Ai fini e per gli effetti della Procedura, sono “**Soggetti Rilevanti**” i seguenti soggetti:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi; e
- c) tutti i dirigenti strategici dell'Emittente.

2. L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti, oltre a quelli indicati al primo comma del presente articolo, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà in tal caso ad adottare un'apposita delibera finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura.

3. La Lista dei Soggetti Rilevanti, predisposta e aggiornata dal Soggetto Preposto, è conservata da quest'ultimo nell'archivio di cui al successivo art. 5 della Procedura.

4. I Soggetti Rilevanti sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti ai sensi del MAR, come specificate al successivo art. 3 della Procedura, ed al rispetto del divieto specificato all'art. 9 (*Black Out Periods*) della Procedura.

B. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 26, MAR, sono “**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**” i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

- b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione oggetto di segnalazione;
- d) le persone giuridiche, i *trust* o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente associata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.

2. Ai fini degli obblighi di cui alla presente Procedura, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a fornire comunicazione alla Società in merito alle persone a loro strettamente legate nonché, tempestivamente, gli aggiornamenti rispetto a quanto già oggetto di comunicazione con apposita dichiarazione sottoscritta e consegnata al Soggetto Preposto.

Art. 3 Indicazione delle operazioni rilevanti

1. Le operazioni soggette a notifica (le “**Operazioni Rilevanti**”) sono quelle compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, indicate in:

- a) art. 19 comma 1 e comma 7 MAR;
- b) art. 10 comma 2 Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522.

2. Si tratta, tra l'altro, delle seguenti operazioni, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nell'art. 1 che precede:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni, sempre che si verifichi o si verifichino la o le condizioni previste, ossia quando l'operazione ha effettivamente luogo;
- j) la conversione, automatica o non automatica, di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 MAR;

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante, se così previsto dall'art. 19 MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata a un Soggetto Rilevante;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata a un Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Art. 4 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

1. Ai sensi della legislazione vigente, sono escluse dagli obblighi di comunicazione le operazioni, pur rilevanti, fino a quando non superino l'importo cumulato di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) in un anno solare, effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o da ciascuna delle Persone strettamente legate a un Soggetto Rilevante; superato tale importo, saranno oggetto di comunicazione tutte le operazioni rilevanti, indipendentemente dal loro importo. L'importo cumulato è calcolato sommando tutte le operazioni, relative agli strumenti finanziari. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

Art. 5 Individuazione ed aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

1. Ai Soggetti Rilevanti, come individuati ai sensi della presente Procedura, è inviata la comunicazione di cui all'**Allegato 1** ai fini di rendere gli stessi edotti degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente Procedura in materia di *internal dealing* e di acquisire dai medesimi le informazioni in merito alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

Ai sensi della normativa vigente, ciascun Soggetto Rilevante notifica per iscritto alle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante a lui riferibili gli obblighi a queste ultime spettanti (secondo il *format* suggerito di cui all'**Allegato 2**), allegando copia della presente Procedura, e conserva copia della notifica.

2. Il Soggetto Preposto, come definito nell'art. 10 che segue, aggiorna l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

3. Nei casi dubbi, il Soggetto Preposto rimette la decisione alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 6 Modalità di comunicazione delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti

1. I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società e alla Consob le Operazioni Rilevanti da loro compiute – purché eccedenti la soglia indicata all'art. 4, lettera a) – entro **3 (tre) giorni lavorativi** dalla data della relativa effettuazione.

2. Al riguardo, considerato che la Società è tenuta a sua volta ad effettuare analogà comunicazione al pubblico entro lo stesso termine di legge (si veda l'art. 8), tali soggetti potranno avvalersi della Società per le comunicazioni sopra indicate. In tal caso, dovranno trasmettere la comunicazione alla Società tempestivamente e comunque **nel termine perentorio massimo di 2 (due) giorni lavorativi** dal compimento dell'operazione), mediante compilazione ed invio alla Società del modello *standard* di notifica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523, accluso alla presente Procedura sub **Allegato 5**.

3. Il termine dal quale iniziare a computare i giorni utili per effettuare la comunicazione decorre dalla data della esecuzione dell'operazione escludendo dal computo tale data.

4. Qualora tali soggetti, invece, abbiano richiesto di avvalersi del supporto della Società per l'adempimento del loro obbligo di comunicazione, sarà sufficiente che gli stessi trasmettano via *e-mail* alla Società il dettaglio delle operazioni realizzate, con invio delle informazioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523 (sub **Allegato 5** alla Procedura).

5. In ogni caso, l'informativa alla Società dovrà contenere i seguenti dati:

- nominativo del soggetto (persona fisica o persona giuridica) che effettua l'operazione (con indicazione dell'eventuale soggetto tramite il quale la stessa è effettuata), completo di tutti i suoi dati anagrafici, precisando la natura del suo rapporto con la Società;
- motivo della notifica;
- denominazione della Società emittente;
- descrizione ed identificativo dello Strumento Finanziario;
- natura delle operazioni, indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni;
- data, ora e luogo dell'effettuazione dell'operazione;
- prezzo e volume della o delle operazioni.

6. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedano una variazione del valore, tale variazione viene resa pubblica unitamente al valore alla data di cessione in garanzia.

7. L'invio della comunicazione, anticipata da contatto telefonico, potrà avvenire via *e-mail*, all'attenzione del Soggetto Preposto, ai seguenti indirizzi:

- tel: 02/8062933 oppure 348/1519223 (Giuseppe Mazza)
- e-mail: internaldealing@itk.it e giuseppe.mazza@kme.com.

8. Si veda al proposito la scheda riepilogativa di cui all'**Allegato 6**.

* * *

Qualora i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti non rispettino i termini tassativi sopra indicati, la Società si intenderà liberata da qualsiasi obbligo di comunicazione (i.e. a Consob e al mercato), che dovrà quindi essere effettuata direttamente dagli stessi.

Art. 7 Obbligo di informazione dei Soggetti Rilevanti nei confronti delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a rendere noto alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti loro riferibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19 del MAR e dall'art. 152-*quinquies*.1 del Regolamento Emittenti, mediante consegna di copia della presente Procedura come indicato nell'**Allegato 2**.

Art. 8 Diffusione delle comunicazioni da parte della Società

8.1 Informativa al mercato da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

La Società pubblica, con le modalità previste per la diffusione di comunicati relativi alle informazioni privilegiate, le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 6 che precede, **entro il 3° (terzo) giorno lavorativo dal compimento della Operazione Rilevante**, in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, anche per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti che abbiano conferito mandato alla Società. Le informazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della Società.

8.2 Informazione incompleta

Nel caso in cui la Società abbia stipulato l'accordo con i Soggetti Rilevanti e con Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, la Società non effettuerà le comunicazioni sopra indicate per conto di tali soggetti e sarà liberata da ogni obbligo connesso a tali comunicazioni, qualora le informazioni ricevute risultino incomplete o carenti.

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, anche nel caso in cui non sussista un accordo con la Società, hanno piena ed esclusiva responsabilità della correttezza e della veridicità delle informazioni trasmesse alla Società ai fini delle successive comunicazioni di legge.

La Società potrà pertanto rivalersi nei confronti di tali soggetti per qualsiasi onere e/o sanzione e/o responsabilità alla stessa derivati a causa della erronea od incompleta o intempestiva comunicazione eseguita verso la Società.

Per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al paragrafo 8.1 sono applicabili le medesime disposizioni previste dall'art. 6 che precede.

Art. 9 Divieto di operazioni ("black out periods")

9.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti non possono compiere operazioni sugli strumenti finanziari di cui all'art. 1 che precede nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di una relazione finanziaria intermedia o di esercizio che la Società è tenuta a pubblicare secondo le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e fino al momento dell'intervenuta pubblicazione.

9.2 La presente disciplina, pertanto, non si applica agli eventuali resoconti trimestrali resi pubblici su base volontaria da parte della Società. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *black out period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.

9.3 Termini più rigorosi possono essere previsti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei confronti di singoli Soggetti Rilevanti.

9.4 In caso di operazioni straordinarie e su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, la Società può adottare analoghi divieti limitati nel tempo nei confronti di singoli Soggetti Rilevanti.

9.5 Eventuali deroghe ai predetti divieti possono essere preventivamente concordate su base individuale dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 19, comma 12 MAR e degli artt. 7 e 8 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 (come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2026/788), ossia:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

9.6 Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni ai sensi della precedente lettera a):

- il Soggetto Rilevante deve trasmettere alla Società, prima di qualsiasi negoziazione durante il *black out period*, una richiesta scritta motivata contenente la richiesta di autorizzazione a vendere immediatamente azioni o strumenti finanziari diversi dalle azioni durante un periodo di chiusura;
- tale richiesta deve contenere una descrizione dettagliata della vendita considerata e la spiegazione del motivo per cui la vendita di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni costituisce l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari o per adempiere a un obbligo finanziario/fiscale sorgente da una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura;
- la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta e concede l'autorizzazione alla vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni soltanto qualora le circostanze dell'operazione siano considerate eccezionali.

9.7 In deroga ai divieti di cui al punto 9.1 che precede, i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti possono effettuare operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dagli stessi soggetti o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

Art. 10 Soggetto Preposto

10.1 La Società ha individuato, con la presente Procedura, il Dirigente Preposto della Società come soggetto preposto delle attività legate all'*internal dealing* e descritte nella Procedura stessa (di seguito il "**Soggetto Preposto**"). In caso di assenza o impedimento del Soggetto Preposto, le relative funzioni verranno svolte da un Amministratore Esecutivo (di seguito il "**Vice-Preposto**").

10.2 Il Soggetto Preposto cura:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, in base a quanto previsto dall'art. 5 che precede;
- il ricevimento, la gestione e la diffusione al pubblico delle informazioni cui la Società è tenuta per legge, ai sensi della disciplina dell'*internal dealing*;
- le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti e dalla presente Procedura relativamente alle Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, che abbiano concluso uno specifico accordo in tal senso con la Società.

10.3 Il Soggetto Preposto ha la responsabilità dell'attività di segreteria e dell'archiviazione della documentazione necessaria per assicurare il buon funzionamento di quanto previsto dalla presente Procedura.

Art. 11 Sanzioni

11.1 In aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente, e fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni può comportare per i lavoratori dipendenti l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dal Modello 231 della Società nonché dalle vigenti norme contrattuali, mentre per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti, commisurandoli alla gravità della violazione.

11.2 Inoltre, in caso di inosservanza della presente Procedura, il Soggetto Rilevante sarà tenuto a indennizzare e risarcire la Società in relazione a ogni danno, spesa, costo, onere o responsabilità che sia derivato o possa derivare alla Società stessa da tale inosservanza. In caso di inosservanza della presente Procedura da parte di Persone strettamente legate a Soggetti Rilevanti, il relativo Soggetto Rilevante

risponderà nei confronti della Società in relazione a ogni danno, spesa, costo, onere o responsabilità che sia derivato o possa derivare alla Società da tale inosservanza.

11.3 Il rispetto delle disposizioni della presente Procedura non solleva, in ogni caso, i destinatari dall'obbligo di rispettare la normativa applicabile di tempo in tempo vigente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quella inerente agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Art. 12 Autorizzazione al trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente *pro-tempore* in materia di trattamento dei dati personali, i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti prestano in via irrevocabile il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti, in applicazione della normativa più volte qui richiamata, anche qualora effettuato tramite soggetti terzi, al solo fine del suo adempimento.

Art. 13 Entrata in vigore della Procedura

13.1 La Procedura prevista nei precedenti articoli entra in vigore il 1° ottobre 2026 senza soluzione di continuità con quella in precedenza vigente.

13.2 La consegna di copia della presente Procedura a ciascuno dei Soggetti Rilevanti comporta la piena conoscenza ed accettazione da parte dei medesimi delle disposizioni nella stessa contenute. È fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti di consegnare alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti copia della presente Procedura, la cui conoscenza in capo a tali soggetti si presume all'atto della comunicazione alla Società del relativo nominativo.

* * * * *

Allegati alla Procedura

1. *fac simile* comunicazione dalla Società ai Soggetti Rilevanti;
2. *fac simile* comunicazione dai Soggetti Rilevanti alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;
3. *fac simile* Scheda Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;
4. *fac simile* lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di mandato alla Società;
5. *format* per le comunicazioni delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;
6. Scheda riepilogativa per l'invio delle comunicazioni.

* * * * *

Allegato 1 – fac simile comunicazione dalla Società ai Soggetti Rilevanti

[su carta intestata KME Group SpA]

Milano, [data]

Egregio Signor/Gentile Signora [•],

con la presente La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei c.d. "Soggetti Rilevanti" ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 25 del Regolamento Europeo n. 596/2014 ("MAR").

Ai fini di eseguire gli adempimenti richiesti dalla normativa in essere, Le consegniamo la procedura adottata dalla nostra Società (la "Società") in materia di *Internal Dealing*, invitandoLa a prenderne visione e a rispettarne tutte le disposizioni.

In particolare, Le evidenziamo gli obblighi di:

- 1) indicare alla Società i dati identificativi delle Persone a Lei strettamente legate, in base alla definizione di cui all'art. 2 della procedura, per cui La invitiamo a restituirci quanto prima l'**Allegato 3** alla procedura debitamente compilato, nonché a tenerci prontamente informati in merito ad eventuali variazioni dei dati identificativi nello stesso indicati;
- 2) notificare alla Società, le operazioni rilevanti come definite nell'art. 3 della procedura tramite compilazione del *format* di cui all'**Allegato 5** alla procedura, nel termine perentorio di cui all'art. 6 della procedura;
- 3) rispettare il divieto assoluto di operazioni nei cosiddetti "*black out periods*" secondo le disposizioni dell'art. 9 della procedura.

Nel caso in cui Lei intenda conferire mandato alla Società perché provveda ad effettuare le comunicazioni di operazioni rilevanti, ci restituisca copia sottoscritta dell'**Allegato 4**.

Cordiali saluti,

KME Group SpA

Allegato:

- procedura di *internal dealing*

Allegato 2 – fac simile comunicazione dai Soggetti Rilevanti alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Milano, [data]

Egregio /Gentile [•],
con la presente ti/La informo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 26 del Regolamento n. 596/2014 ("MAR"), ti/La ho individuata come persona strettamente legata alla mia persona quale Soggetto Rilevante della società KME Group SpA (la "Società"), ai sensi all'art. 3, comma 1, n. 25 del MAR.

Ai fini di eseguire gli adempimenti richiesti dalla normativa in essere, ti/Le consegno la procedura di *Internal Dealing* attualmente in vigore per la Società allo scopo di renderti/La edotta in merito agli obblighi a te/Lei spettanti, ai sensi di legge e della procedura stessa.

In particolare, ti/Le segnalo i seguenti obblighi:

- 1) inviarmi quanto prima i tuoi/Suoi dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- 2) notificare alla Società e alla Consob le operazioni rilevanti, come definite nell'art. 3 della procedura, entro il termine di cui all'art. 6 della procedura, tramite compilazione del *format* di cui all'**Allegato 5** alla procedura;
- 3) rispettare il divieto assoluto di operazioni nei cosiddetti "*black out periods*" secondo le disposizioni di cui all'art. 9 della procedura.

Per adempiere a quanto prescritto dalla normativa ti/La prego di restituirmi la presente debitamente firmata per ricevuta.

Cordiali saluti.

Firma del Soggetto Rilevante

Per Ricevuta

Luogo, Data

Firma

Allegato:

- procedura di *internal dealing* della Società

Allegato 3 – fac simile Scheda Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

DATI IDENTIFICATIVI PERSONE STRETTAMENTE LEGATE A _____

Data: _____

Tabella riferita alle persone indicate all'art. 2, lettera B, numero 1 (a), (b) e (c)

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Tel.	E-mail

Tabella riferita alle entità (persone giuridiche, trust o società di persone) indicate all'art. 2, lettera B, numero 1 (d)

Denominazione	Codice Fiscale	Partita IVA	Tel. persona di riferimento	E-mail persona di riferimento

F.to _____

Allegato 4 – fac simile lettera da sottoscrivere da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti per la effettuazione delle comunicazioni per loro conto da parte della Società

Spett.le
KME Group SpA
Foro Buonaparte,44
20121 Milano

Comunicazione RR.

Oggetto: adempimenti ai sensi dell'art. 19 MAR

Nel prendere atto dell'inserimento del mio nominativo nell'elenco dei c.d. "soggetti rilevanti" ai sensi dell'art. 3, paragrafo 25 del Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR"), dichiaro espressamente di voler utilizzare la facoltà di conferire alla Società il mandato di provvedere alle comunicazioni previste in capo a me nella "Procedura in materia di *Internal Dealing*" (la "**Procedura**") della Società.

Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni e conseguenze di cui alla Procedura, comunicatami dalla Società e mi impegno conseguentemente a rispettare i termini, condizioni e scadenze indicati nella citata Procedura ai fini della esecuzione del presente mandato. Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione della Procedura, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai cinque anni prescritti dalla legge.

[Luogo, Data]

[Firma]

Allegato 5 – format per le comunicazioni delle operazioni alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

1	DATI RELATIVI ALLA PERSONA CHE ESERCITA FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE / ALLA PERSONA STRETTAMENTE LEGATA	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto rilevante</i> <i>Per le persone fisiche:</i> ☐ Nome: Cognome: <i>Soggetto strettamente legato</i> ☐ Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: ☐ Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
3	Dati relativi all'emittente	
a) ³	Nome	
b) ⁴	LEI	

¹ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*

³ *[Nome completo dell'entità.]*

⁴ *[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate						
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione						
b) ⁵	Natura dell'operazione						
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td> <td>Volume/i</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i						
d) ⁷	Data dell'operazione						
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: ☐					

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, è utilizzato:

- a) dai Soggetti Rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il Soggetto Rilevante e l'emittente quotato;
- b) dai Soggetti Rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il Soggetto Rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
- c) dai Soggetti Rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i Soggetti Rilevanti;
- d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali *e-mail* o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

- a) Via PEC all'indirizzo internaldealing@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob sul proprio sito internet;

ovvero

- b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei Soggetti Rilevanti tramite un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) autorizzato o, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei Soggetti Rilevanti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema con le modalità previste dal Regolamento Emittenti.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

Allegato 6 – Scheda riepilogativa per l'invio delle comunicazioni

Nominativo del Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto ai sensi dell'art. 10 della Procedura è il Dirigente Preposto, Giuseppe Mazza, contattabile per informazioni e chiarimenti presso la sede della Società in Milano, Foro Buonaparte 44, ai numeri telefonici 02/8062944 o 348/1519223.

In sua assenza o impedimento, può essere contattata Valentina Mariani, al numero telefonico 02/8062933.

Modalità tecniche per l'invio delle comunicazioni

La modulistica relativa alle comunicazioni oggetto della Procedura può essere inviata utilizzando:

- via *e-mail* l'indirizzo internaldealing@itk.it e giuseppe.mazza@kme.com.